



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 25 gennaio 2016
Ns. Prot. n. 95

USRC Ufficio Speciale Ricostruzione Comuni del
Cratere Piazza Gemona 1- Villaggio San Lorenzo
67020 Fossa (AQ)
E-mail: info@usrc.it
PEC: usrc@pec.it

A tutti gli iscritti
Loro sedi

Agli ordini ingegneri d'Abruzzo

agli ordini architetti d'Abruzzo

**Oggetto: art 11, comma 1, decreto legge 78/2015 convertito dalla legge n. 125, 6 agosto 2015.
Richiesta chiarimenti.**

Spett.le USRC,

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo, su segnalazione di molti iscritti impegnati nell'attività di ricostruzione post-sisma, con la presente è a chiederVi un necessario e fondamentale parere sul disposto di cui alla legge 125/2015

All'articolo 11: il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di cui all'articolo 67-quater, comma 8, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito il ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle prefetture - Uffici territoriali del Governo. Si applica l'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;


Dalla lettura del suindicato articolo, secondo il nostro parere, per come lo stesso è formulato non sembra vi sia dubbio sull'obbligo del possesso dell'attestazione SOA solo per lavori superiori a € 150.000,00, purtroppo molti colleghi riferiscono che l'orientamento di molti Uffici comunali del sisma sia quello di richiedere l'attestazione SOA anche per importi lavori sotto tale soglia in evidente contrasto con quanto disciplinato dall'art. 90 del DPR 207/2010.

Nel quadro normativo in vigore (così come in quello previgente) l'obbligo di attestazione SOA sussiste solo se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore ai 150.000 e, in questo caso, l'attestazione in capo all'esecutore è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei necessari requisiti di capacità tecnica e finanziaria del concorrente.

Tuttavia, se l'importo dei lavori è pari o inferiore a 150.000 euro, l'esecutore di questi non deve necessariamente essere in possesso dell'attestazione SOA, potendo partecipare all'appalto in forza dell'art. 90 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

In tal caso, la partecipazione è condizionata alla dimostrazione, in sede di gara, di aver eseguito "lavori analoghi", che consentano alla stazione appaltante di accertare la coerenza tecnica rispetto all'attività pregressa del concorrente (Determinazione ANAC n. 1 del 15 gennaio 2014).

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marcozzi)